

**CITTÀ DI MONCALIERI**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL  
PERSONALE NON DIRIGENTE E DIRIGENTE SULLE MODALITA'  
PER L'ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE A  
FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE –  
ANNO 2017**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA**

(art. 40, comma 3 sexies Dlgs 165/2001 –  
Circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012)

In data 11.12.2017 le Delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale del comparto hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dirigente e non dirigente sulle modalità per l'attuazione della previdenza complementare a favore del personale del corpo di polizia locale del Comune di Moncalieri per l'anno 2017.

A seguito di deliberazione della Giunta Comunale n° 521 del 18 dicembre 2017 ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente e non dirigente sulle modalità di attuazione della previdenza complementare a favore del personale del corpo di polizia locale", la delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo.

In data 21.12.2017 le Delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente e non dirigente sulle modalità di attuazione della previdenza complementare a favore del personale del corpo di polizia locale"

La presente relazione illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto del contratto integrativo utilizzando la modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012; ne attesta inoltre la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; contiene infine altre informazioni ritenute utili.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

|  |  |
|--|--|
| <b>Data di sottoscrizione</b>  | <b>Ipotesi di contratto del 11/12/2017</b><br><b>Contratto 21/12/2017</b>  |
| <b>Periodo temporale di vigenza</b>  | <b>Anno 2017</b>   |
| <b>Composizione delle delegazioni trattanti</b>                            | <p><b>Parte Pubblica:</b><br/>                 Presidente dott.ssa Donatella MAZZONE – segretario generale- <b>presente</b><br/>                 Dott. Roberto BIANCATO – Dirigente Settore Gare Appalti e Acquisiti (interim Settore Gestione Infrastrutture)- assente<br/>                 Dott.ssa Cinzia MIGLIETTA – Dirigente Settore Risorse Finanziarie - assente<br/>                 Dott. Davide ORLANDI – Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile – assente<br/>                 Arch. Nicola PALLA – Dirigente Settore Gestione e Sviluppo del Territorio- assente<br/>                 Arch. Teresa POCHETTINO – Dirigente Settore Servizi Ambientali e reti – assente<br/>                 Dott.ssa Cristina ROMAGNOLLI – Dirigente Settore Servizi al cittadino – Welfare, Innovazione e Patrimonio - assente<br/>                 Dott.ssa Elena UGHETTO – Dirigente Settore Sviluppo Comunità- assente</p> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</b> FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM<br/>                 Firmatarie dell’ipotesi di contratto 2017: CGIL FP; UIL FP; CSA; DICCAP<br/>                 Firmatarie del contratto: CGIL FP; CISL FP; UIL FP; CSA; DICCAP</p>   |
| <b>Soggetti destinatari</b>  | Personale dirigente e non dirigente  |
| <b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>  | <p>L’art. 208 del D. Lgs. 285/1992 disciplina le modalità con cui gli enti locali destinano i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice della Strada, prevedendo, tra le quali, la possibilità di devolvere parte dei proventi stessi a finalità di assistenza e previdenza a favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale.</p> <p>L’art. 17 del CCNL 22/1/2004 - personale non dirigente e l’art. 19 del CCNL 22/2/2006 – dirigenza del Comparto Regioni ed autonomie Locali dispongono che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208 del CdS sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14/9/2000 formati dai rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità all’art. 11 della legge n. 300/1970.</p> <p>Il contratto collettivo decentrato integrativo disciplina le modalità di utilizzo delle predette risorse. In esso sono definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le finalità;</li> <li>• L’organismo di gestione delle risorse (CRAL);</li> <li>• La determinazione annuale delle risorse;</li> <li>• I destinatari delle risorse;</li> <li>• Le finalità previdenziali ed i criteri di determinazione della quota individuale;</li> <li>• Le forme di previdenza complementare ammesse;</li> <li>• I tempi e le modalità di erogazione delle somme destinate.</li> </ul> |
| <b>adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla</b> | <b>Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>   |
|  | <p>La presente relazione è stata certificata dal Collegio dei Revisori con verbale 43 del 18.12.2017</p> <p>Il collegio dei Revisori non ha espresso rilievi in ordine all’Ipotesi di contratto collettivo decentrato oggetto delle presente relazione e ha espresso parere favorevole con verbale 42 del 18.12.2017.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b> | Il piano delle performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con con deliberazione Giunta Comunale n. 199 in data 25.5.2017, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione  |
|  | Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con G.C. n. 27 del 30/1/2017  |
|  | L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/200, è stato abrogato dal Dlgs 33/2013, attualmente in vigore. Gli obblighi di pubblicazione previsti sono assolti.  |
|  | La relazione di cui all'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, relativa all'anno 2017, verrà redatta in occasione del rendiconto di gestione e validata dal Nucleo di Valutazione prima dell'adozione del rendiconto stesso.<br>La relazione sulla performance relativa all'anno 2016 è stata validata dal nucleo di valutazione il 25.5.2017. |
| <b>Eventuali osservazioni :</b>  |   |

**Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

**A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo**

*Quadro normativo e contrattuale/Ambito di applicazione/oggetto del contratto*

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 disciplina le modalità con cui gli enti locali destinano i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice della Strada, prevedendo, tra le quali, la possibilità di devolvere parte dei proventi stessi a finalità di assistenza e previdenza a favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale. Più precisamente l'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) dispone che:

“1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. (...)

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia locale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita' di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia locale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”

L'art. 17 del CCNL 22/1/2004 - personale non dirigente e l'art. 19 del CCNL 22/2/2006 – dirigenza del Comparto Regioni ed autonomie Locali dispongono che le risorse destinate a finalita' assistenziali e previdenziali dall'art. 208 del Cds. sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14/9/2000 formati dai rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformita' all'art. 11 della legge n. 300/1970.

Prendendo a spunto uno dei pareri più recenti espressi in materia della Corte dei Conti – Sezione di Controllo e precisamente Veneto n. 203 del 11/7/2013 le risorse impiegate per la realizzazione della finalita' previdenziale di cui all'art. 208 CdS, comma 4, lett. c), costituiscono “spesa per il personale”, in quanto hanno occasione e motivo nello svolgimento di compiti e mansioni espletati nell'ambito di un rapporto di lavoro, (cfr. ex multis i pareri n. 139 del 2011; n. 536 del 2010; n. 303 del 2010; n. 46 del 2009 Sezione Lombardia, nonche' Sezione regionale Friuli-Venezia-Giulia, parere n. 53 del 2011; Sezione regionale Piemonte pareri n. 37 del 2010, n. 46 del 2009 e n. 1 del 2009; Sezione regionale Toscana nn. 108 e 104 del 2010). Secondo l'orientamento della Cassazione (cfr. Sez. lav., sentenza n. 455 del 2011, confermata dalla successiva sentenza 20105 del 2011) i versamenti effettuati successivamente alla riforma del 1993 hanno carattere “contributivo-previdenziale”. E' peraltro da escludere che i trattamenti integrativi abbiano natura retributiva.

Conclude la Corte che le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, non costituiscono componenti del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio con cio' uniformandosi alla recente giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. Corte Conti Lombardia parere 17 maggio 2012 n. 215). Inoltre ritiene che le risorse rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, solo se destinate al finanziamento della previdenza integrativa, non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010 (Cfr. Corte Conti Lombardia parere 17 maggio 2012 n. 215).

#### **B) quadro di sintesi delle modalita' di utilizzo delle risorse**

Le risorse sono state destinate annualmente a finalita' di previdenza complementare dalla Giunta Comunale con la deliberazione G.C. n.432 del 17.11.2016.

Per l'anno 2017 sono destinati €. 40.000,00.

#### **C) effetti abrogativi impliciti**

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

#### **D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialita'**

Trattasi di previsioni di legge che consentono espressamente la destinazione di risorse a finalita' previdenziali per il personale della Polizia Locale

#### **E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettivita' delle progressioni economiche;**

Il contratto non riguarda l'istituto delle progressioni orizzontali.


#### **F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di risorse destinate espressamente a finalità previdenziali per il personale del Corpo di Polizia Locale, si intende perseguire un più elevato benessere personale dei lavoratori appartenenti al Corpo di Polizia Locale, come stabilito dalla Giunta Comunale con la destinazione delle predette risorse, per la valorizzazione del ruolo professionale specifico svolto.


**G) altre informazioni eventuali**

Moncalieri, 22 dicembre 2017

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale  
Dott.ssa Laura Grosso



IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE  
Dott.ssa Donatella MAZZONE



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il contratto non attiene la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, e riguarda una materia specifica.

### **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il contratto non attiene la destinazione del fondo per la contrattazione integrativa e riguarda una materia specifica (non sono riportate le sezioni I, II, III, IV, V).

### Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- L'ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016,
- Il bilancio di previsione dell'esercizio 2017, è stato approvato nel rispetto del pareggio di bilancio, come si evince dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 21 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017/2019;
- L'ente ha rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
- La spesa di personale prevista per l'anno 2017 è inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013, come risulta dai dati in allegato alla deliberazione G.C. n. 490 del 30.11.2017, come previsto dal comma 557 quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 557, la riduzione della spesa di personale deve essere assicurata, a partire dal 2014, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

### **Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Il contratto non attiene il fondo per la contrattazione integrativa, e riguarda una materia specifica.

### **Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

#### Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il contratto non attiene la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

#### Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il contratto non attiene la costituzione e all'utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa.

#### Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse destinate a previdenza complementare risultano stanziare come segue:

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| codice bilancio 1030101   | 2017                                |
| Somme stanziare su cap 126920 per<br>finalità di previdenza complementare | 40.000,00                           |
| Somme impegnate   | Verifica<br>incassi a<br>consuntivo |

Moncalieri, 22 dicembre 2017

Il Direttore del Servizio  
Amministrazione del Personale  
Dott.ssa Laura Grosso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI DI SEGRETERIA

Dott.ssa Donatella Mazzone

